COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice ente 10708 5	ADUNANZA del 22.05.2020
DELIBERAZIONE N. 7 Soggetta invio capigruppo ☐	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di maggio alle ore 21.00 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio comunale con proprio Decreto in data 14/05/2020 n. 13 si è riunito il Consiglio comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto. All'appello risultano:

AIOLFI PAOLO		Presente
REDEMAGNI DAVIDE		Presente
ARMANNI MONICA		Presente
BERTONI EDOARDO		Presente
FUSAR BASSINI MICHAEL		Assente
TOVAGLIERI MARIO		Presente
CARELLI NOEMI ARMIDA		Presente
TACCA CRISTIAN		Presente
DE GAUDENZI MAURO		Presente
GERMANI EMANUELE		Presente
AIOLFI DORIANO		Presente
ROSSINI VALENTINA		Presente
FONTANA GAIA		Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. AIOLFI PAOLO in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA l'argomento il Sindaco.
discussione : . omissis… gli interventi in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta, conservati agli atti nell'ufficio segreteria e videoregistrazione salvati sul server del Comune ai sensi dell'art. 1 - comma 3 del Regolamento per la disciplina delle riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale "" la registrazione o videoregistrazione della seduta conservata agli atti comunali per almeno 10 anni costituisce atto amministrativo ai sensi dell'art. 22 primo comma lett. d) della Legge 241/90 e pertanto sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione cartacea""

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Bertoni Edoardo: "*Ci siamo adeguati alla delibera Arera n. 158/2020 che prevede la riduzione del 25% della tariffa di parte variabile per tutte le attività identificate con codice ATECO che sono state sospese per legge";*

Interviene il Sindaco: *"Le scadenze per il versamento dei tributi sono state spostate al 30 giugno. Per ora ci siamo regolati per la TARI con la riduzione del 25% per le attività identificate con codice ATECO, più autocertificazioni per quelle attività che, pur non obbligate, hanno chiuso l'attività. Vedremo e valuteremo se ci saranno altre possibili agevolazioni";*

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) disciplina la TARI e in particolare i commi da 650 a 654, dispongono:

> *«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
>
> *651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
>
> *652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*
>
> *653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… *»;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.»;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»;

VISTO l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al ***30 giugno 2020.****»;*

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, ***anche per l'anno 2020****, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»;*

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 22.02.2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune»;

RITENUTO di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 hanno chiuso temporaneamente l'attività;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (GERMANI EMANUELE, AIOLFI DORIANO, FONTANA GAIA, ROSSINI VALENTINA), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 4 del 22.02.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge

24.04.2020 n. 27 che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti familiari	QUOTA FISSA	QUOTA PARTE VARIABILE
	Euro/m²	Euro/ Utenza
1	0,832522	11,86
2	0,971275	27,66
3	1,070385	35,57
4	1,149673	43,47
5	1,228960	57,30
6	1,288426	67,18

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE:			TARIFFA TOTALE
Categorie < 5000 abitanti	QUOTA FISSA	**QUOTA VARIABILE**	Euro/m2
			QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,458430	0,881611	**1,340041**
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,719106	1,374893	**2,093999**
Stabilimenti balneari	0,566296	1,091518	**1,657814**
Esposizioni, autosaloni	0,386519	0,745171	**1,131690**
Alberghi con ristorante	1,195513	2,294287	**3,489800**
Alberghi senza ristorante	0,817983	1,572206	**2,390188**
Case di cura e riposo	0,898882	1,719141	**2,618023**
Uffici, agenzie, studi professionali	1,015737	1,952138	**2,967875**
Banche ed istituti di credito	0,521352	1,003357	**1,524709**
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,997759	1,914355	**2,912114**
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,366301	2,613346	**3,979647**
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,934838	1,784212	**2,719050**
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,042703	1,989921	**3,032625**
Attività industriali con capannoni di produzione	0,817983	1,574305	**2,392288**
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,979782	1,872373	**2,852155**
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,350590	8,327022	**12,677612**

Bar, caffè, pasticceria	3,271931	6,259435	**9,531367**
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,139340	4,103688	**6,243027**
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,346083	4,494115	**6,840198**
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,447227	10,436591	**15,883817**
Discoteche, night club	1,474167	1,796806	**3,270973**

2) **DI DARE ATTO CHE:**

- alle utenze non domestiche, la cui attività è rimasta sospesa , viene applicata la seguente agevolazione: la quota variabile della tariffa viene ridotta del 25%;

- gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad € 27.169,89 trovano copertura nei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione per l'anno 2020 del pagamento della quota di capitale dei mutui approvata con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 09.05.2020;

- alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

5) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di versamento valide per la TARI per l'anno 2020:
- prima rata : 31 Agosto 2020
- seconda rata : 31 Ottobre 2020
- terza rata : 31 Dicembre 2020

6) **DI STABILIRE**, altresì, ai fini del versamento, di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati tramite Agenzia delle Entrate- Riscossioni, alle condizioni previsti nella convenzione in essere;

7) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2020, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (GERMANI EMANUELE, AIOLFI DORIANO, FONTANA GAIA, ROSSINI VALENTINA), resi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

* * * * * * *

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente	**Il Segretario Comunale**
Paolo Aiolfi	Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Bagnolo Cremasco, lì 23.06.2020

La suestesa deliberazione:
-ai sensi dell'art 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e registrata al n. 87 reg;

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly

==========

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, 3° e 4° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Bagnolo Cremasco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 22.05.2020

OGGETTO: **TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27**

VISTA la delibera in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Il responsabile del Servizio
Aiolfi dott.ssa Sabina

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Il responsabile del Servizio
Aiolfi dott.ssa Sabina

Bagnolo Cremasco, lì 22.05.2020